

COMUNE DI LOMAZZO



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del

INDICE

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

Art. 2 - Il Sindaco

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

Art. 4 - Attività del Gruppo

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 6 – Volontari effettivi

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

Art. 8 - Diritti dei Volontari

Art. 9 – Doveri dei Volontari

ART. 10 – Sanzioni disciplinari

ART. 11 – Gradualità nell'applicazione delle sanzioni

Art. 12 – Organi del Gruppo

Art. 12a – Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

Art. 12b – Consiglio Direttivo

Art. 12c – Coordinatore operativo

Art. 13 – Elezioni per nomina Coordinatore, Vice Coordinatori e Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Organizzazione operativa del Gruppo

Art. 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

Art. 17 – Norma di rinvio

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio comunale n..... del..... il “*Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Lomazzo*”, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Lomazzo in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibili, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il Gruppo è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore"

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune, o tutte, le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018 e s.m.i.;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività di attuazione del vigente Piano di Protezione Civile comunale;
 - e) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - f) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - g) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo, comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Lomazzo, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.
5. Il Gruppo è tenuto a trasmettere al referente comunale ed al Sindaco:
- i dati dei volontari iscritti;
 - un report dell'attività svolta al 31 dicembre di ogni anno dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, con puntuale indicazione delle adunanze e deliberazioni.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati a supporto durante lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al Gruppo quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui al successivo articolo 12.
7. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore.

8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che hanno, dopo il periodo di prova della durata di 6 mesi, superato con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Della consegna di tale materiale viene redatto apposito verbale, che sarà conservato presso la sede operativa.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal Volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi, o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile, o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 12a del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del Volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo il Volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Lomazzo, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il Volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e s.m.i., ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.

2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del Volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il Volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruizione di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
5. Il Volontario, nello svolgimento delle varie attività addestrative ed operative, può rifiutarsi di assolvere a compiti giudicati pericolosi per la propria incolumità, motivando tale rifiuto al Coordinatore.

Art. 9 - Doveri dei Volontari

L'appartenenza al Gruppo richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali.

Costituiscono norme di Gruppo:

- a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
- b) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- c) la maturazione di un elevato spirito di servizio;
- d) la capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
- e) la capacità di instaurare il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
- f) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.

Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario:

- a) accettare e osservare puntualmente le disposizioni del presente Regolamento e le direttive emanate dalla Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti;
- b) garantire almeno 10 ore di servizio mensili;
- c) partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo;
- d) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, alle attività di formazione, di aggiornamento, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 15 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- g) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- h) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità;
- i) sapere resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma;
- j) mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- k) non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile Comunale;
- l) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore;
- m) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

- n) non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative al di fuori del territorio comunale, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco;
- o) non utilizzare veicoli o mezzi della Protezione Civile Comunale, o comunque in uso a quest'ultima, al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione;
- p) astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile;
- q) evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del Gruppo.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) espulsione.
3. La sanzione di cui al comma 2 lettera a) e b) è comminata dal Coordinatore operativo per violazioni commesse dal Volontario, dal Sindaco per quelle commesse dal Coordinatore. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono sempre comminate dal Sindaco, su proposta del Coordinatore.

Art. 11 - Gradualità nell'applicazione delle sanzioni

1. La sanzione del richiamo verbale costituisce la prima sanzione disciplinare applicabile nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari, si applica la sanzione del richiamo scritto.
2. La sanzione della sospensione temporanea viene applicata per persistenti comportamenti contrastanti con le norme del Gruppo e i doveri individuali, tenuti da coloro che siano già stati destinatari della sanzione del richiamo scritto.
3. La sanzione dell'espulsione del Gruppo si applica nei seguenti casi:
 - a) persistenza da parte del Volontario/ Coordinatore operativo già destinatario della sanzione della sospensione temporanea in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri individuali e le norme del presente Regolamento;
 - b) commissione da parte del Volontario/ Coordinatore operativo di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna, passate in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna ai fini della applicazione della sanzione della espulsione;
 - c) realizzazione durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;
 - d) realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, idonei a pregiudicare gravemente l'immagine del Gruppo;
 - e) impiego ed uso degli equipaggiamenti, delle attrezzature di dotazione individuale o del Gruppo e dei mezzi, per fini personali;
 - f) protratta e ingiustificata inattività.

Art. 12 - Organi del Gruppo

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Coordinatore operativo e Vice Coordinatori.

Art. 12a - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il momento di incontro nel quale gli stessi possono esprimere la loro volontà e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Sindaco.
3. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
4. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
5. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
6. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca di due Vice-Coordinatori;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12b - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un massimo di 6 volontari (oltre al coordinatore e ai Vice Coordinatori), mantenendo la disparità dei componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura, alla modifica ed all'attuazione del Piano di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile.

Art. 12c - Coordinatore operativo e Vice Coordinatori

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari, secondo i principi di democraticità, per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito, è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui al precedente art. 12 a comma 6. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con gli indirizzi operativi di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali;
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun Volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo ha il compito di individuare i Capi Squadra.
7. Al Coordinatore operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Lomazzo ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma 6, elegge due Vice-Coordinatori, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuvano il Coordinatore operativo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 – Elezioni per nomina Coordinatore, Vice Coordinatori e Consiglio Direttivo.

Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato e qualora necessario entro 30 (trenta) giorni successivi all'intervenuta vacanza della carica. A tal fine, il Coordinatore operativo provvede a convocare, dandone notizia per iscritto a ciascun volontario tramite e-mail e per conoscenza all'Ufficio di Protezione Civile comunale, l'Assemblea straordinaria del Gruppo finalizzata all'elezione del Coordinatore, dei Vice Coordinatori e del Consiglio Direttivo, indicando luogo, data e ora di svolgimento della seduta assembleare.

Nello specifico si procede come indicato in seguito:

- Per le elezioni di Coordinatore operativo e Vice Coordinatori dei Volontari:
I Volontari aventi diritto (almeno 4 anni di servizio come volontari operativi) possono avanzare la propria candidatura. Esauriti gli interventi per l'avanzamento di candidature, vengono elencati i nomi dei candidati e si provvede a distribuire le schede elettorali,

chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare un solo candidato, scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome o solo il cognome.

Ultimato lo scrutinio, viene reso noto il risultato dell'elezione.

Risulteranno eletti rispettivamente Coordinatore operativo e Vice Coordinatori dei Volontari, chi nell'ordine abbia ottenuto il maggior numero di voti e qualora si determini la parità tra due candidati, la carica viene assegnata al più giovane d'età.

- Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo:

I Volontari aventi diritto (almeno 2 anni di servizio come volontari operativi) possono avanzare la propria candidatura. Esauriti gli interventi per l'avanzamento di candidature, vengono elencati i nomi dei candidati e si provvede a distribuire le schede elettorali, chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare fino ad un massimo di 2 candidati, scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome o solo il cognome.

Ultimato lo scrutinio, verrà reso noto il risultato dell'elezione.

Risulteranno eletti chi nell'ordine abbia ottenuto il maggior numero di voti e qualora si determini la parità tra due o più candidati, la carica viene assegnata ai più giovani d'età.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile comunale e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili. La definizione di tali sezioni avviene su proposta del Consiglio Direttivo e condivisa con l'Assemblea dei Volontari.
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Lomazzo e sotto la guida del Coordinatore, dei suoi Vice e/o dei Capi Squadra, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con apposito atto, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore, fatto salvo il possesso dello stesso

di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Lomazzo, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa e contabile del Gruppo comunale e ne è responsabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 1 del 2018 e s.m.i..
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente.